RIVISTA PENALE

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA, GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. N° 46/04) ART.1, COMMA 1, TIPOGRAFIA GALLI & C. SRL – GAVIRATE (VA) PREZZO € 10.00 | ISSN 0035-7022

DIRETTORI
FRANCO COPPI
FAUSTO GIUNTA

DIRETTORE RESPONSABILE
PAOLO APPELLA

IN QUESTO NUMERO

La Corte cost. sul c.d. DASPO antirissa, *pag. 209*

In tema di qualificazione della nuova fattispecie di cui al primo comma dell'art. 583 quater c.p., *pag. 195*

Richiesta di riesame avverso decreto di sequestro preventivo di veicolo: intervengono le SS.UU., *pag. 219*

Il concorso tra rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, *pag. 278*

Danneggiamento di braccialetto elettronico e aggravante della destinazione della cosa danneggiata ad un pubblico servizio, *pag. 256*

Amministrazione di sostegno: quando è configurabile il reato di peculato per appropriazione, *pag. 231*

D.L. "Sicurezza" 24 febbraio 2026, n. 23: le norme di interesse, *pag. 295*

3/26

FONDATA NELL'ANNO 1874 - N. 3/2026 - MARZO

LaTribuna
WWW.LATRIBUNA.IT

MOTIVARE NELL'ERA DELLA MACCHINA AI LITERACY E GOVERNO DEL RAGIONAMENTO

di Roberto Mascione

Abstract

Il contributo analizza la compatibilità tra l'uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa e la struttura costituzionale della motivazione nel processo penale. Alla luce degli artt. 101 e 111 Cost. e del quadro delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689, il lavoro distingue tra plausibilità argomentativa e governo effettivo del ragionamento decisionale, soffermandosi sul tema della sovranità del giudizio e della funzione difensiva nell'epoca dell'AI. L'attenzione è rivolta alla tenuta dei presidi costituzionali – motivazione autonoma, controllo umano, sindacabilità – nel contesto della decisione assistita.

SOMMARIO

1. Un obiter dictum che interroga il sistema. 2. Motivazione e limiti costituzionali del potere giurisdizionale. 3. L'implementazione dell'AI nel processo: tra sperimentazione e prudenza. 4. Protocolli e vincoli normativi: il ruolo del FRIA. 5. AI Literacy e sovranità decisionale. 6. AI Literacy e funzione difensiva. 7. Oltre il protocollo: l'effettività del giusto processo. 8. Conclusione: per un umanesimo algoritmico.

1. Un obiter dictum che interroga il sistema

In una recente pronuncia la Cassazione penale ha affermato che «l'uso di strumenti informatici agevola, sul piano pratico, la redazione dei provvedimenti giudiziari ma al contempo aumenta il rischio – oggi esponenzialmente incrementato dall'irrompere sulla scena dell'intelligenza artificiale – che il giudice attinga "aliunde" gli argomenti del suo decidere, abdicando al dovere di apportare il suo ineliminabile ed insostituibile momento valutativo e facendo venir meno l'in sé del suo essere terzo ed imparziale» (1). Il lessico è netto: il punto è la "abdicazione" al momento valutativo.

Non è un timore astratto: di recente, in India, un giudice ha citato precedenti inesistenti generati dall'IA, ricordando con involontaria chiarezza che la plausibilità non equivale alla giurisdizione (2).

Il passaggio della Cassazione non integra la ratio decidendi della pronuncia. La decisione è fondata sui limiti del sindacato ex art. 325 c.p.p. e sulle distinzioni tra motivazione illogica, mancante/apparente, e per relationem (con enfasi, quanto a quest'ultima, sulla tecnica redazionale del taglia e incolla). L'intelligenza artificiale non incide sull'esito. Si tratta quindi di un obiter dictum. Ma è un obiter qualificato: la Corte utilizza un lessico che eccede la contingenza del caso e individua un rischio strutturale, non un errore concreto.

Il rischio è ricondotto alla funzione costituzionale della motivazione. L'abdicazione al momento valutativo può far venir meno l'" 'in sé" dell'essere terzo e imparziale del giudice. Il parametro resta quello dell'art. 111 Cost. e dell'art. 125 c.p.p.: obbligo di motivazione, autonoma valutazione, imputabilità del giudizio. La motivazione non è un supporto formale del provvedimento; è il luogo in cui il potere si rende controllabile. Governare il ragionamento significa rispondere delle premesse e della conclusione. Se il nucleo argomentativo è recepito senza dominio delle premesse, la coerenza esterna può sopravvivere; il governo sostanziale del ragionamento può attenuarsi.

La Corte non introduce un divieto tecnologico né crea un nuovo vizio da intelligenza artificiale. Ribadisce un discrimine funzionale: l'ausilio è compatibile con la giurisdizione finché il giudice conserva il controllo del processo argomentativo; diventa patologico quando il risultato è assunto senza ricostruzione critica del percorso. L'AI è così ricondotta entro categorie note motivazione apparente, carenza di autonoma valutazione, perdita di controllo sulle premesse – e qualificata come fattore di rischio, non come tabù.

Il fenomeno tecnologico non impone una riformulazione delle categorie; impone una verifica della loro effettiva operatività.

In questo senso, l'obiter anticipa una trasformazione. Segnala che la questione non è la plausibilità del testo, ma il dominio del ragionamento. È qui che si misura la tenuta costituzionale della decisione assistita. Per comprendere la portata di questo limite è utile soffermarsi brevemente sui vincoli costituzionali che strutturano la motivazione e la funzione giurisdizionale.

2. Motivazione e limiti costituzionali del potere giurisdizionale

L'art. 111 Cost. non impone la motivazione come formalità. La impone come struttura. La decisione è legittima se il percorso che la fonda è intellegibile, dunque ricostruibile, verificabile, contestabile. La motivazione è il luogo in cui il potere si rende controllabile.

L'art. 101 Cost. aggiunge un secondo vincolo: il giudice è soggetto alla legge. La soggezione non è meccanica applicazione; è assunzione personale della regola nel caso concreto. Se l'argomento è recepito senza dominio delle premesse, la soggezione si attenua. Non perché la legge non sia richiamata, ma perché il suo uso non è pienamente governato.

L'art. 24 Cost. introduce il terzo elemento: il diritto di difesa. La difesa non si esercita su un risultato; si esercita su un ragionamento. Si contestano le premesse, la selezione delle fonti, la tenuta delle inferenze. Se il percorso decisionale è opaco o non ricostruibile, la difesa si restringe.

Il contraddittorio presuppone accessibilità del processo argomentativo.

L'art. 3 Cost., infine, impone uguaglianza. L'uguaglianza non è solo esito uniforme; è coerenza di criterio. Se criteri e pesi restano impliciti o non verificabili, l'uguaglianza diventa dichiarazione, non sostanza. La trasparenza del ragionamento è condizione della sua non arbitrarietà.

Questi vincoli operano da sempre. L'intelligenza artificiale non li introduce; li mette alla prova. La possibilità di generare argomenti plausibili senza pieno dominio delle loro premesse crea una frattura tra coerenza esterna e governo sostanziale della decisione.

Il tema si inscrive oggi in un quadro normativo definito, sul piano europeo, dal Regolamento (DE) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act) e, sul piano interno, dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che ne coordina l'attuazione.

La questione, allora, non è se l'ordinamento consenta l'uso di strumenti tecnologici. Ma che tali strumenti rimangano compatibili con una motivazione personale, sindacabile, governata. In questo spazio si gioca la tenuta costituzionale della decisione assistita.

3. L'implementazione dell'AI nel processo: tra sperimentazione e prudenza

L'intelligenza artificiale non è oggi integrata come titolare di decisioni giurisdizionali. L'uso operativo riguarda funzioni di supporto – ricerca giurisprudenziale, analisi documentale, organizzazione dei fascicoli, sintesi di atti – mentre la decisione resta umana.

Questo assetto si colloca nel quadro delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689, che disciplina espressamente strumenti di sperimentazione regolata, tra cui le regulatory sandboxes (3), senza attribuire funzioni decisorie alla macchina. La logica è quella della sperimentazione controllata.

In tale contesto, a livello nazionale, risultano iniziative circoscritte di sperimentazione a supporto dell'attività giudiziaria. In particolare, il Programma Just-Smart (UPP), Macroarea 6, prevede la sperimentazione di modelli di IA «a supporto del decisore»; il progetto pilota "Tribunale Online" si inserisce in analoga prospettiva di digitalizzazione e supporto operativo (4). Si tratta, in entrambi i casi, di strumenti orientati all'organizzazione e all'ausilio dell'attività, non alla delega del momento valutativo.

Analogamente, in altri Stati membri dell'Unione, le iniziative istituzionali si collocano sul versante del supporto organizzativo e della gestione documentale, non su quello della decisione automatizzata.

In questo quadro, l'AI è presente nel sistema giudiziario in forma sperimentale e ausiliaria. La questione non è l'esistenza della tecnologia, ma la compatibilità tra tali forme di supporto e il controllo del processo argomentativo.

4. Protocolli e vincoli normativi: il ruolo del FRIA

L'Unione europea ha scelto, come detto, una via regolativa. L'AI Act non si limita a enunciare principi; impone obblighi procedurali per i sistemi qualificati ad alto rischio (5). Tra questi, la valutazione preventiva dell'impatto sui diritti fondamentali – il FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment) (6) – assume rilievo centrale.

Il FRIA non è un parametro costituzionale. È un dispositivo. Traduce in forma procedurale vincoli già presenti nell'ordinamento: non discriminazione, tutela giurisdizionale effettiva, controllo umano. Non introduce limiti nuovi; li rende oggetto di verifica preventiva.

La logica è ex ante. Il rischio deve essere valutato prima dell'adozione della macchina. In questo senso il FRIA rappresenta una proceduralizzazione del vincolo costituzionale.

Tuttavia la procedura non coincide con il governo effettivo. Un documento può attestare l'esistenza di presidi; non garantisce la qualità del loro esercizio.

I protocolli sono necessari – senza obblighi di valutazione, il rischio resta invisibile – ma non sono sufficienti. La compatibilità tra AI e giusto processo dipende anche dalla capacità di chi utilizza lo strumento di comprenderne il funzionamento e i limiti.

5. AI Literacy e sovranità decisionale

Il controllo umano è evocato come garanzia. Ma il controllo non è presenza; è comprensione. Non a caso anche in sede europea – ci riferiamo alle recenti Guidelines CEPEJ sulla generative AI per l'esercizio del potere giurisdizionale – si ribadisce che «decision-making) e «legal reasoning» non possono essere delegati a «generative AI systems» (7).

Un giudice può leggere, modificare, firmare un testo generato con l'ausilio dell'AI, ma la sovranità decisionale non coincide con l'ultima parola. Coincide con la capacità (8) di controllarne le premesse e le inferenze. Dominare significa, allora, anche apprendere il modus operandi della macchina, individuarne i limiti, riconoscerne gli errori, valutarne l'affidabilità.

L'AI generativa produce argomenti plausibili. La plausibilità è qualità retorica. Non è, per ciò solo, garanzia epistemica. Un ragionamento può essere formalmente coerente e sostanzialmente infondato. Se non si è in grado di distinguere tra coerenza linguistica e solidità giuridica, il controllo si riduce a revisione stilistica.

Qui emerge una esigenza operativa: la competenza tecnica minima necessaria a comprendere lo strumento utilizzato.

Le Guidelines CEPE] sopra citate – pur prive di forza normativa vincolante – rendono esplicita questa esigenza operativa (9). Esse richiedono che giudici e personale giudiziario ricevano «adequate training to understand, manage, and critically evaluate» gli strumenti generativi disponibili; insistono sulla necessità di preservare «human judgment in decision-making» e di evitare una postura «complacent or passive» rispetto agli output tecnologici.

La formazione non è descritta in termini generici. Si parla espressamente di capacità di «analyse and question

generative AI outputs», di individuare «potential biases, inconsistencies, or limitations in the reasoning», nonché di evitare il cosiddetto «bubble effect», ossia l'eccessiva fiducia indotta dall'apparente efficienza dei sistemi generativi.

In questa prospettiva, la literacy non è alfabetizzazione astratta. È esercizio strutturato del dubbio, competenza nel muoversi tra fonti tradizionali e output generativi, capacità di mantenere un atteggiamento critico anche quando il risultato appare coerente e completo.

Non si tratta di trasformare il giurista in ingegnere. Si tratta di evitare che la macchina operi in una zona sottratta alla valutazione critica.

L'AI Literacy (art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689), intesa come capacità di interrogare il funzionamento di uno strumento, di valutarne l'affidabilità e di riconoscerne i margini di errore, assume rilievo ai fini del mantenimento del controllo decisionale. Le norme sopra richiamate – sia chiaro – non introducono un parametro costituzionale ulteriore, ma riaffermano una esigenza (chiamata ora a misurarsi con strumenti tecnologici complessi) già inscritta nella struttura della motivazione.

In difetto di competenza adeguata, l'assistenza può scivolare in sostituzione implicita; una competenza adeguata, invece, consente di mantenere l'ausilio entro un controllo effettivo.

6. AI Literacy e funzione difensiva

La sovranità decisionale non è tuttavia fatto avulso, è equilibrio processuale. La competenza non può riguardare un solo attore. Riguarda anche l'avvocato nella sua funzione primaria: costruire argomenti e contestare motivazioni. Se l'AI può incidere sul percorso decisionale, può incidere anche sul percorso difensivo.

L'uso di strumenti generativi nella redazione di atti, nella ricerca giurisprudenziale, nella costruzione di linee argomentative è ormai diffuso. L'efficienza è evidente. Il rischio è meno visibile: la sostituzione progressiva del ragionamento con l'output.

Chi redige un atto difensivo conosce la tentazione di accettare una struttura già pronta, soprattutto quando appare coerente e completa. Ma coerenza formale non è sinonimo di padronanza dell'argomento.

L'avvocato competente non si limita a depositare un testo persuasivo. Governa le premesse, seleziona le fonti, calibra le inferenze. Se l'argomento è recepito senza pieno controllo, una forma di delega cognitiva può insinuarsi nella pratica professionale. L'atto può essere formalmente corretto; il ragionamento può non essere realmente compreso.

L'eccessiva fiducia nello strumento non produce necessariamente errori macroscopici. Produce attenuazione della capacità critica (10). È un fenomeno silenzioso, che non si manifesta in una svista evidente, ma in una progressiva riduzione della vigilanza intellettuale, quasi impercettibile nel singolo atto e tuttavia cumulativa nel tempo.

Se lo strumento suggerisce una struttura, seleziona precedenti, formula sintesi, il rischio è accettare l'ordine proposto senza interrogare il criterio che lo ha generato.

La AI Literacy diventa per l'avvocato presidio della propria autonomia intellettuale. Significa comprendere come il modello AI costruisce le risposte, quali siano i suoi limiti, dove possano annidarsi distorsioni, quali fonti possano essere state privilegiate o omesse.

Se le Guidelines CEPEJ insistono sulla necessità di preservare «human judgment in decision-making» e di evitare una postura «complacent or passive» rispetto agli output generativi, le indicazioni del CCBE (11) richiamano, sul versante dell'avvocatura, il dovere di mantenere «professional judgment» e di assicurare che l'uso dell'intelligenza artificiale non comprometta «independence, competence and confidentiality».

Il parallelismo è evidente: la tecnologia è ammessa come ausilio, ma resta subordinata al giudizio critico del professionista. L'AI non attenua la responsabilità; ne richiede una forma più consapevole.

In questo senso, la AI Literacy si colloca ormai nell'ambito della competenza professionale contemporanea: non come specializzazione tecnica, ma come presupposto per l'esercizio consapevole della funzione.

7. Oltre il protocollo: l'effettività del giusto processo

I protocolli sono necessari. Senza regole, l'innovazione si muove in una zona grigia. L'AI Act, il FRIA, le linee guida istituzionali tracciano confini e impongono cautele. Rendono visibile il rischio, ne richiedono la valutazione, ne formalizzano la gestione.

Ma la formalizzazione non coincide con l'effettività. Un sistema può essere conforme sul piano documentale e restare fragile sul piano sostanziale. La conformità attesta l'esistenza di presidi; non garantisce la qualità del loro esercizio.

Il giusto processo non è un insieme di procedure; è un equilibrio dinamico tra potere e controllo. La motivazione rende il potere esposto; il contraddittorio rende il controllo operativo. Se uno dei due poli si indebolisce, l'equilibrio si altera.

L'introduzione di strumenti algoritmici non spezza questo schema; lo mette sotto tensione.

Il rischio non è l'automatismo dichiarato, ma la progressiva delega implicita di segmenti del ragionamento. In questa zona intermedia si gioca l'equilibrio del modello processuale.

Per questo la questione non può essere ridotta a un problema di compliance. La compliance è necessaria. Non basta. L'effettività dipende dalla qualità delle decisioni e dalla qualità delle contestazioni. Il protocollo disciplina l'uso; la competenza ne garantisce la qualità.

8. Conclusione: per un umanesimo algoritmico

La questione non è la tecnologia in sé, ma il suo governo responsabile. L'intelligenza artificiale può accelerare,

ordinare, suggerire; non può assumere la titolarità del ragionamento.

I protocolli sono presidi necessari, ma non sostituiscono la competenza. Sovranità decisionale ed effettività della difesa non derivano solo dalle regole, ma dalla capacità di esercitarle consapevolmente.

Qui si definisce un umanesimo algoritmico: non rifiuto della macchina, ma subordinazione della macchina al controllo umano del ragionamento. La tecnologia resta strumento; la decisione resta responsabilità personale.

Ciò significa che nel giusto processo la competenza epistemica del giudice e dell'avvocato assume un rilievo operativo crescente. Essa consente di mantenere il governo dei nessi anche quando lo strumento tecnologico interviene nella loro formazione. Ed è in questo equilibrio che si misura la compatibilità tra innovazione e struttura costituzionale della decisione.

NOTE

(1) Cass., Sez. III pen., 22 ottobre 2025, n. 34481, in motivazione.

(2) Supreme Court of India, ordine di sospensione relativo a provvedimento di un giudice dell'Andhra Pradesh contenente citazioni giurisprudenziali inesistenti generate da strumenti di intelligenza artificiale; v. BBC News, India's top court criticises judge over fake AI-generated citations, 2026, disponibile su *https://www.bbc.com/news/articles/c178z-zw780xo*. consultato il 3 marzo 2026.

(3) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, artt. 57-59 (Regulatory Sandboxes).

(4) Ministero della Giustizia, Programma Just-Smart (UPP), Macroarea 6 – Sperimentazione di modelli di IA a supporto del decisore, disponibile su *https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/upp_dettaglio_macroarea_6*, consultato il 28/02/2026; Ministero della Giustizia, Progetto pilota "Tribunale_onnline", disponibile su *https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/6jsmarcsupdi~tribunale_online.pdf*, consultato il 28/02/2026.

(5) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, art. 6 e allegato III.

(6) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo c del Consiglio del 13 giugno 2024, art. 27 (FRIA).

(7) CEPE| (European Commission for thc Efficiency of Justice), Guidclincs on the use of generative AI for courts, 2024, §§ 57-58 (non vincolatività degli output e tutela dell'indipendenza da pressioni tecnologiche).

(8) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, art. 4 (AI literacy).

(9) CEPE| (European Commission for the Efficiency of Justice), Guidelincs on the use of generative AI for courts, 2024, §§ 42-47 (AI Literacy e presidio del giudizio critico).

(10) CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice), Guidelines on the use of generative AI for courts, 2024, §§ 59-60 (automation bias).

(11) CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europc), Guidance on the rcsponsible use of artificial intelligence by law)'ers, 2024, §§ 2-3.